

# STATUTO

## Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione denominata "CSR Manager Network" (di seguito "Associazione"). L'Associazione ha sede in Milano. La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga da parte dell'assemblea degli associati.

## Art. 2 – Sistema di regole di riferimento

L'Associazione opera senza fini di lucro in conformità alla legge e al presente statuto. Eventuali regolamenti interni, con l'eccezione del regolamento elettorale di cui al successivo art. 11 che rimane di competenza dell'Assemblea, possono essere approvati dal Consiglio Direttivo, per disciplinare in maniera specifica aspetti organizzativi ed operativi dell'attività della Associazione. Gli associati sono tenuti alla osservanza delle norme del presente statuto e delle deliberazioni ritualmente assunte dagli Organi dell'Associazione.

## Art. 3 – Visione e Missione

L'Associazione si fonda sulla convinzione degli associati che la responsabilità sociale d'impresa (in inglese, Corporate Social Responsibility, da cui l'acronimo "CSR") rappresenti una prospettiva culturale verso cui tutte le organizzazioni debbano tendere e che, allo scopo di promuoverne la corretta ed efficace applicazione, occorra sostenere l'affermazione di un ruolo professionale in grado di gestirne tutti gli aspetti.

L'Associazione si propone quindi:

- di promuovere nel contesto economico italiano comportamenti in linea con il concetto di CSR;
- di offrire occasioni di condivisione delle conoscenze tra gli associati;
- di fornire una rappresentanza ai professionisti della CSR nei confronti delle istituzioni italiane e internazionali;
- di promuovere ricerche rilevanti per gli associati;
- di alimentare le relazioni tra i professionisti della CSR italiani ed esteri.

## Art. 4 – Strumenti e rapporti di collaborazione

Le finalità associative possono essere perseguite attraverso:

- la realizzazione di ricerche, di studi e di indagini;
- l'organizzazione di convegni, workshop, seminari, incontri informativi, corsi di formazione o altri eventi culturali, nonché la partecipazione ad iniziative analoghe realizzate da altri soggetti;
- la pubblicazione di libri, dispense, riviste o articoli; la produzione e la diffusione di ogni altro strumento di comunicazione, su qualsivoglia supporto;

- la creazione ed il mantenimento di relazioni con istituzioni od organizzazioni parimenti interessate, anche in via non strutturale, al raggiungimento di obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione;
- ogni altra attività necessaria al perseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione collabora con tutte le istituzioni e le organizzazioni pubbliche e private che ne condividono gli scopi istitutivi. A questo fine essa può aderire ad organismi sia nazionali che internazionali e stipulare convenzioni o accordi con altre organizzazioni le cui attività risultino coerenti con lo spirito associativo.

Per l'attività svolta in Italia a favore della cultura di CSR e per il contributo offerto alla promozione dell'Associazione, particolare importanza è riconosciuta al rapporto con ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società, Università Cattolica del Sacro Cuore, con riguardo all'attività di ricerca scientifica, formazione e promozione culturale.

### **Art. 5 – Ammissibilità ed esclusione degli associati**

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che svolgono un'attività professionale non episodicamente legata alla pratica di CSR all'interno di organizzazioni private e pubbliche (imprese, società di consulenza, associazioni, fondazioni, pubbliche amministrazioni). L'adesione avviene a titolo personale o in qualità di CSR manager dell'organizzazione di riferimento.

Coloro che intendono aderire all'Associazione sottopongono la propria domanda al Segretario, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Le candidature sono valutate dal Consiglio Direttivo sulla base del curriculum di studi o lavorativo e delle motivazioni professionali rappresentate dal candidato. L'eventuale decisione negativa viene motivata e comunicata al candidato in forma scritta.

L'Associato che eserciti la propria attività nell'ambito di società di servizi in genere e in particolare di comunicazione, di consulenza aziendale, di revisione contabile, deve sottoscrivere una clausola di riservatezza con la quale si impegna a non utilizzare per fini commerciali l'indirizzo e i materiali di divulgazione messi a disposizione dall'Associazione, a non causare né agevolare qualsiasi rivelazione non autorizzata ed a non fare uso di qualsivoglia notizia od informazione riservata delle quali sia venuto a conoscenza nel corso od anche solo in occasione dell'attività svolte per o dalla Associazione, o rispetto alle quali sia tenuto a rispettare un obbligo di riservatezza nei confronti di terzi.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L'associato cessa di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- mancato versamento della quota associativa oltre due mesi dalla richiesta;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, e successivamente ratificata dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza semplice, sulla base di gravi motivi, pronunciata contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta si ponga in contrasto con le finalità dell'associazione, o ne danneggi gravemente l'immagine, o costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

## **Art. 6 – Diritti e doveri degli associati**

La qualifica di associato attribuisce il diritto a partecipare all'attività sociale e alle iniziative realizzate dall'Associazione. I soci sono tenuti a rispettare i deliberati dell'associazione e a contribuire, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, al suo sviluppo.

## **Art. 7 – Sostenitori**

Il Consiglio Direttivo può stabilire rapporti di affiliazione [collaborazione] con organizzazioni che condividono le finalità dell'Associazione e che ne vogliano sostenere l'attività attraverso l'apporto di risorse economiche, relazionali, di conoscenza. Tali soggetti vengono denominati "Sostenitori" e acquistano il diritto di spendere in pubblico tale denominazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce altresì i termini della collaborazione e definisce le caratteristiche del contributo atteso.

## **Art. 8 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea,
- il Presidente,
- il Consiglio Direttivo,
- il Direttore scientifico,
- il Segretario,
- il Comitato Scientifico,
- il Revisore.

## **Art. 9 – L'Assemblea**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in forma ordinaria e straordinaria. Spetta all'Assemblea ordinaria stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, nominare il Consiglio Direttivo e il Revisore, determinare la quota associativa e deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria o degli altri Organi dell'Associazione e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. Tale convocazione può venire posticipata di ulteriori due mesi per comprovate difficoltà di ordine amministrativo od organizzativo.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria può, inoltre, essere richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente.

L'assemblea viene convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene con almeno otto giorni di anticipo mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione dell'assemblea sono indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza anche di un'eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente, il quale dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Il Segretario dell'Associazione svolge le funzioni di segretario dell'assemblea.

Di ogni assemblea viene redatto un apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente con le stesse modalità previste per l'ordinaria, ma con almeno quindici giorni di preavviso. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti la maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà degli associati. L'assemblea straordinaria delibera l'esclusione di un associato, approva le proposte di modifica del presente Statuto sottoposte da Consiglio Direttivo, delibera il compimento di atti e la stipulazione di contratti relativi a diritti reali immobiliari, delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione.

## **Art. 10 – Il Presidente**

Il Presidente viene eletto dall'assemblea tra i consiglieri eletti. Ha la rappresentanza legale dell'associazione, ivi compresa la facoltà di agire e di resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti, e compie tutti gli atti giuridici e amministrativi che la impegnano, quali – a titolo di esempio – la stipula di convenzioni, la sottoscrizione di contratti, l'eventuale assunzione e licenziamento del personale dipendente, ecc. Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli è il portavoce ufficiale dell'Associazione.

Nei casi di assenza o impedimento o nel caso in cui la carica resti vacante, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano in carica ovvero, in caso di pari permanenza, dal Consigliere più anziano di età.

## **Art. 11 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dai soci mediante votazione ad referendum. L'Assemblea approva un apposito regolamento elettorale che disciplina la modalità di presentazione delle candidature, le modalità per la raccolta dei voti e il numero di preferenze che possono essere espresse da ciascun elettore.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Il Consigliere non è vincolato da alcun mandato nei confronti dell'eventuale organizzazione di appartenenza, anche se Sostitutrice dell'associazione, né decade nel caso in cui cambi la sua posizione professionale. Ciascun Consigliere rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi. Decade automaticamente qualora non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza valida giustificazione. Il Consigliere decaduto viene sostituito, nella prima seduta successiva, dal primo dei candidati non eletti. In assenza di candidati disponibili, il Consiglio può deliberare – ove sussistano le condizioni per il suo buon funzionamento – di proseguire comunque la propria attività fino alla successiva Assemblea, in occasione della quale si provvederà al reintegro del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è presieduto dal Presidente. Si riunisce validamente se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più consiglieri incarichi specifici o la responsabilità di seguire determinate aree di attività dell'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono a disposizione di tutti gli associati, secondo le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina il Direttore Scientifico e il Segretario e ne fissa gli eventuali compensi;
- attua gli indirizzi di politica generale indicati dall'Assemblea;
- adotta il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione degli associati;
- adotta i provvedimenti di decadenza o di radiazione dei soci;
- approva i regolamenti interni relativi (tranne quello elettorale);
- assumere deliberazioni su tutte le materie non esplicitamente riservate alla competenza dell'assemblea.

### **Art. 12 – Il Direttore scientifico**

Il Direttore scientifico è responsabile della promozione e della supervisione delle attività di ricerca e di promozione culturale. Cura i rapporti con il Comitato scientifico, con le università ed i centri di ricerca con cui l'associazione si relaziona. Viene nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere di ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società, Università Cattolica del Sacro Cuore, e rimane in carica tre anni.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

### **Art. 13 – Il Segretario**

Il Segretario è responsabile dell'attuazione dei deliberati associativi; a tale scopo, esercita i poteri di ordinaria amministrazione per attuare i programmi di attività.

Viene nominato dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce l'eventuale compenso, e rimane in carica tre anni. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne istruisce i lavori. Sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione, assicurandone la regolarità sotto il profilo della gestione patrimoniale e del conto economico.

#### **Art. 14 – Il Comitato scientifico**

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di quattro ad un massimo di dieci membri, nominati dal Consiglio tra esponenti di alto profilo della comunità degli affari e finanziaria, del mondo delle professioni, della ricerca accademica o della Pubblica Amministrazione.

I membri del Comitato, collegialmente o disgiuntamente, collaborano con il Consiglio e con il Direttore scientifico alla realizzazione delle attività associative attraverso la formulazione di pareri e di suggerimenti, in particolare sui contenuti dei programmi di attività, e la partecipazione ad eventi di rilevanza scientifica in rappresentanza dell'Associazione.

#### **Art. 15 – Il Revisore**

Il Revisore è nominato, in concomitanza con l'elezione del Consiglio Direttivo, dall'assemblea, che ne fissa l'eventuale compenso, tra persone di adeguata professionalità. Dura in carica tre anni. Svolge funzioni di controllo sulla attività amministrativa contabile dell'Associazione e verifica la coerenza tra i deliberati del Consiglio Direttivo con lo Statuto ed i regolamenti interni.

In occasione dell'assemblea di bilancio, il revisore sottopone agli associati una relazione sul rendiconto e sulle attività di controllo svolte nell'anno.

#### **Art. 16 – Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- le quote associative annuali come determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- le sponsorizzazioni, le donazioni, le oblazioni ed i lasciti di terzi, i contributi dello Stato, dei Sostenitori, di enti o di istituzioni pubbliche o private, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- entrate derivanti dalle attività istituzionali o ad esse connesse.

Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, e devono essere reimpiegati per il raggiungimento delle finalità associative.

#### **Art. 17 – Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale. Entro il 30 di aprile di ogni anno, l'Assemblea approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo ed il bilancio di previsione (documenti di bilancio) presentati dal Consiglio Direttivo.

I documenti di bilancio devono essere redatti con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Detti documenti devono essere depositati presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno quindici giorni prima dell'assemblea convocata per la loro approvazione.

#### **Art. 18 – Scioglimento e Destinazione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve comunque essere devoluto ad altra associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

#### **Art. 19 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle altre leggi vigenti ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

#### **Art. 20 – Norma transitoria**

La prima assemblea, costituita dai fondatori, si riunisce entro cinque giorni dalla costituzione ed elegge il Consiglio Direttivo, che rimane in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2013.